

## La “ludopatia” può, a determinate condizioni, integrare l’ipotesi del vizio di mente: una breve analisi alla luce di una recente sentenza.

di *Giulio Magliano*

**Sommario:** 1. Premessa; - 2. In principio era l’*infirmetas*, il dibattito sul vizio di mente: - 3. La soluzione delle Sezioni Unite “Raso”; - 4. La “ludopatia”: qualificazione tecnica e giurisprudenziale; - 5. La pronuncia del 13 ottobre e la causalità negata.

### 1. Premessa

La sentenza in commento assume importanza non tanto per quanto afferma in punto di diritto, quanto per la peculiare tematica che affronta, con particolare riferimento al profilo dell’incidenza delle dipendenze comportamentali (come la “ludopatia”) sulla capacità d’intendere e volere.

La questione non è di certo nuova, eppure sembra godere di scarso risalto, a dispetto dei profili non solo giuridici, ma anche umani che ne derivano.

Il problema principale rispetto alla perimetrazione della nozione d’infermità, che ha dato luogo ad un dibattito oggi in parte sopito, attiene alla tecnica legislativa che interessa il sottosistema di norme sull’imputabilità del reo e, in particolare, gli artt. 88 e 89 del codice penale: i compilatori, infatti, utilizzando la tecnica di normazione sintetica, hanno affidato alla pertinente fonte extra – giuridica il compito di contribuire a delinearne il contenuto<sup>1</sup>.

Il problema attiene da un lato all’individuazione delle branche della scienza idonee a colmare le disposizioni e, dall’altro, ad un corretto temperamento tra esigenze di prevenzione generale e di corretta applicazione del dettato codicistico. Inoltre, sussiste l’ulteriore profilo del delicato equilibrio intercorrente tra elemento “empirico” ed elemento “normativo” dell’imputabilità.

Il cuore del dibattito, molto acceso in passato, ineriva alla possibilità (*rectius* correttezza) che alcuni “disturbi della personalità” non elevati a vere e proprie malattie mentali potessero costituire una causa di esclusione dell’imputabilità del soggetto o, quantomeno, erigersi ad elemento circostanziale attenuante.

Da qualsiasi prospettiva la si affronti, sia essa scientifica o giuridica, la questione resta spinosa: vi era la forte preoccupazione che avvalorando una nozione di

---

<sup>1</sup>Sulla tecnica di normazione sintetica, tra le innumerevoli fonti, si indica: DEVERO G., *Corso di diritto penale, Vol. 1*, Torino, 2012, pag. 224

infermità mentale non strettamente biologica si sarebbe allargata a dismisura l'esclusione di imputabilità, con ciò rendendo vana la funzione di prevenzione generale (ma anche speciale) della pena<sup>2</sup>.

## **2. In principio era l'*infirmitas*, il dibattito sul vizio di mente.**

Appare utile ai fini del presente lavoro un breve *excursus* sull' "incapacità" e la sua storia.

Il diritto romano conosceva le categorie dell'*infirmitas* o della *imbecillitas mentis*, come stati che diminuiscono la capacità umana, impedendo la mobilità del soggetto, oppure la sua capacità di autodeterminarsi e, ad esempio, concludere contratti.

Secondo il diritto romano il *furiosus* non era punito, salvo che avesse agito durante un "lucido intervallo" e, nella vigenza del diritto giustiniano, si assistette ad un ampliamento delle definizioni categoriali degli stadi d'incapacità, ferma restando l'assenza di punizione per i delitti commessi da coloro i quali fossero affetti da tali "sindromi". La legislazione, tuttavia, prevedeva la possibilità di adottare delle misure "custodiali" volte alla tutela della sicurezza collettiva.

Nel periodo medievale, con l'imperare del diritto canonico in cui erano ben note le categorie del dolo e della colpa, l'infermità di mente iniziò ad atteggiarsi quale causa idonea ad incidere sulla capacità del soggetto di determinarsi liberamente. Si sosteneva, infatti, che laddove non vi sia libero arbitrio non vi può essere punizione (oggi, forse, diremmo "rimproverabilità")<sup>3</sup>.

Nel Codice Zanardelli l'art. 46 recitava «Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti». Al capoverso di tale articolo era anche prevista la possibilità di consegna dell'imputato prosciolto, qualora ritenuto pericoloso, all'Autorità competente per i relativi provvedimenti, consistenti, sostanzialmente, nel ricovero in manicomio.

Il codice Rocco si pone in linea di continuità con il codice del 1889 prevedendo l'applicabilità della misura di sicurezza all'infermo di mente giudicato socialmente pericoloso. Che tale misura sia volta al "contenimento" (o isolamento) del soggetto non imputabile ovvero al suo recupero è questione tanto giuridica quanto morale e sociale e viaggia di pari passo con la legislazione in tema di ospedali psichiatrici, da ultimo modificata da L. 30 maggio 2014 n. 81.

---

<sup>2</sup> Tale preoccupazione era particolarmente sentita dalla scuola classica del diritto penale

<sup>3</sup>Per quel che riguarda la ricostruzione storica della categoria dell'imputabilità dal punto di vista medico e giuridico sia consentito rinviare alle opere del Prof. Ugo Fornari, e della Prof.ssa. Isabella Merzagora Betsos. In particolare si segnalano : FORNARI U., *Trattato di psichiatria forense*, Torino, 1997 e MERZAGORA BETSOS I., *L'imputabilità*, in: GIUSTI G. (a cura), *Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini*, Padova, 2009, pagg. 157 e ss.

Occorre ora soffermarsi sull'annoso problema di quale sia l'esatta perimetrazione della nozione d'infermità mentale e, dunque, sulla base di quali scienze empiriche occorre poggiare l'interpretazione delle norme.

Sulla nozione d'infermità mentale sussistono tre astratte metodologie operative, che si sono avvicinate nei differenti periodi storici.

- a) Paradigma medico – nosografico, secondo il quale l'unica infermità mentale rilevante sarebbe quella coincidente con una malattia organicamente apprezzabile.

Tale corrente scientifica nacque dopo la “rivoluzione” dell'illuminismo ed iniziò ad affermare il carattere prettamente biologico – organico dei fenomeni d'infermità mentale, con il chiaro intento di operare un superamento ed una cesura rispetto alla tradizionale idea secondo cui essi sarebbero stati determinati da entità metafisiche ed esoteriche.

Riconducendo alla stretta nozione (per altro rapportata al progresso scientifico) “clinica” di malattia mentale l'infermità da un lato se ne escludeva l'origine “spirituale” e dall'altro se ne restringeva notevolmente il novero, escludendo, ad esempio i semplici disturbi caratteriali<sup>4</sup>.

- b) Paradigma psicologico, sviluppatosi all'inizio del XX secolo, di pari passo con l'incedere della psicologia e delle scoperte Freudiane, secondo cui il paradigma medico si presenta come incompleto; l'indirizzo psicologico, infatti, trascende l'approccio organicistico, considerando anche entità impalpabili come l'Io, l'Es ed il Super Io. Secondo tale corrente delle scienze empiriche la capacità d'intendere e di volere dell'uomo può ben essere inficiata da fattori non inquadrabili nel novero delle malattie psichiatriche tradizionali, ma le azioni umane potrebbero, cionondimeno, essere condizionate da impulsi psicologici insuperabili e, dunque, costituenti infermità di mente<sup>5</sup>.

- c) Paradigma sociologico, secondo il quale, semplificando oltremodo, la malattia mentale non esisterebbe ed il vizio di mente sarebbe il portato dello stile di vita del soggetto, della sua educazione, condizione sociale, collocazione ambientale, capacità di socializzazione ecc. Tale indirizzo non è stato accolto dalla giurisprudenza perché avrebbe cagionato una ipertrofia della non imputabilità, rischio sempre avvertito dall'ordinamento<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Aderisce a questo paradigma, tra le tante, Cass. Pen. 11 febbraio 1982 in *Giust. pen.* 1983, II,232

<sup>5</sup> Per l'adesione a questo indirizzo Cass. Pen. 26 novembre 1986, in *Cass. Pen.* 1990, I, 1039

<sup>6</sup> Se ne da conto in FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, Zanichelli, 2009 pag. 340: «Se prevale cioè la preoccupazione di rafforzare la difesa sociale, si obietterà che l'equiparazione tra semplice psicopatologia e malattia mentale contrasta con gli scopi del diritto penale, perché i numerosi soggetti affetti da disturbi della personalità, confidando nell'esenzione da pena, sarebbero indotti ad allentare ulteriormente i loro già deboli freni inibitori»; ed anche a pag. 336 a proposito di minore età: «la preoccupazione di evitare un

Come si dirà d'appresso la Corte di Cassazione, con la storica sentenza "Raso", ha accolto un "paradigma integrato", accordando pari dignità tanto alla componente empirica quanto a quella normativa della categoria dell'imputabilità e, in specie, del vizio di mente.

### 3. La soluzione delle Sezioni Unite "Raso"

La pronuncia 8 marzo 2005 n. 9163 ha rappresentato un punto d'approdo per il dibattito che ha interessato tanto i rapporti tra colpevolezza ed imputabilità, quanto gli elementi di struttura di quest'ultima ed anche la metodologia d'accertamento, concatenata alla funzione codicistica della categoria della "incapacità".

Le Sezioni Unite hanno ripercorso a livello storico la successione dei diversi paradigmi di cui sopra si è dato conto, aderendo (avvalorando il dato normativo) ad un paradigma "misto" o "integrato", in cui le differenti scienze empiriche godono della medesima potestà integratrice della nozione d'infermità, spettando poi al giudice il sindacato circa l'incidenza sulla capacità d'intendere e di volere e circa il collegamento causale nel caso concreto tra infermità e reato.

Come rilevato da un Autore, in una nota alla pronuncia delle Sezioni Unite: «richiamando il concetto di (mal)funzionamento mentale, si introduce un secondo livello di analisi che, pur non ignorando quello nosografico (per intenderci: quello delle classificazioni), lo supera e lo integra.

La nozione di infermità viene così a comprendere due aspetti: quello categoriale (la diagnosi, il «che cos'ha» il soggetto in esame, da quale tipo di patologia mentale è affetto) e quello dinamico funzionale (come ha «funzionato» la psiche del soggetto in esame in riferimento a un fatto reato agito o subito)».<sup>7</sup>

Sintetizzando oltremodo, la sentenza "Raso" afferma che: se è vero che il legislatore del 1930 aveva a mente il modello proposto dalla scienza medica (quindi il "paradigma nosografico") allora prevalente ha, tuttavia, adoperato la tecnica di normazione sintentica, adottando, cioè «una qualificazione di sintesi mediante l'impiego di elementi normativi..., rinviando ad una fonte esterna rispetto alla fattispecie incriminatrice. In sostanza, "così operando il legislatore rinuncia in partenza a definire in termini descrittivi tutti i parametri della fattispecie, ma mediante una formula di sintesi (elemento normativo) rinvia ad una realtà valutativa contenuta in una norma diversa (...)", stando così le cose, quindi, si deve ritenere che «la disposizione normativa si limitava a fare riferimento alla norma extragiuridica, nel suo essere e nel suo divenire, e che la individuazione di questa, nella sua realtà non solo attuale, ma anche successivamente specificabile in itinere, spetta pur sempre oggi all'interprete, che deve individuarla alla stregua delle attuali acquisizioni medico – scientifiche al riguardo, non potendo quindi ritenersi

---

*facile clemenzialismo (...) spiega così un certo rigorismo giurisprudenziale con riguardo ai reati dal disvalore facilmente percepibile».*

<sup>7</sup> FORNARI U., *I disturbi gravi di personalità rientrano nel concetto di infermità*, in *Cass. Pen.* 2006, I, cit. pag. 271.

crystallizzato (...) un precedente parametro extragiuridico di riferimento ove lo stesso sia superato ed affrancato».<sup>8</sup>

La sentenza, mediante l'utilizzo di un argomento letterale – sistematico, rileva che la nozione di “infermità” dettata dagli articoli 88 e 89 c.p. non è coincidente con quella di “malattia”, contenuta negli artt. 582 e 583 c.p., con ciò acclarando come le due nozioni possano non coincidere ed anzi la nozione di “infermità” sia affatto più ampia rispetto a quella di “malattia”.

Spetta quindi al giudice l'arduo compito di verificare se le psicopatie, le nevrosi e i disturbi della personalità (da tenere distinti dalle malattie mentali) abbiano avuto una consistenza, una gravità ed una rilevanza tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere; dice la Corte: «Deve, perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia in effetti determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, e conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi».

Infine, e questo è forse ciò che maggiormente conta dal punto di vista giudiziario, il momento normativo dell'imputabilità si traduce in un'analisi causale circa l'incidenza della psicopatia rispetto alla commissione del fatto reato, ponendosi, secondo il criterio della prognosi postuma, anteriormente al fatto e verificando che l'infermità del soggetto abbia determinato il suo comportamento delittuoso, costituendone la causa.

Si possono trarre le seguenti conclusioni, che andranno poi calate nello specifico caso della “ludopatia”: innanzitutto occorre comprendere se un certo disturbo possa costituire “infermità mentale” ovvero vada relegato nel novero degli (irrilevanti ai sensi dell'art. 90 c.p.) stati emotivi e passionali; in secondo luogo occorre comprendere se tale disturbo abbia concretamente ricoperto un'incidenza causale nella commissione del reato.

#### **4. La “ludopatia”: qualificazione tecnica e giurisprudenziale**

Da quanto affermato nel paragrafo precedente pare possibile affermare che sussista una zona grigia tra la nozione d'infermità mentale, debitamente ricostruita secondo i dettami della Suprema Corte, e quella di stato emotivo/passionale ovvero del mero motivo.

Il compito dell'interprete è quindi quello di inquadrare correttamente i fenomeni psico-fisici che si trova di fronte nell'una o nell'altra categoria, mediante l'ausilio di ausili scientifici come il *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* oppure le neuroscienze<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Cass. Pen. Sez. Un. 9163/2005, stralcio di motivazione par. 9.1.

<sup>9</sup> Una importante (ed arcinota) pronuncia sul ruolo delle neuroscienze è stata resa dal Gip di Como il 20 maggio 2011, annotata, tra gli altri, da CASASOLE F., *Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, pagg. 110 e ss.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità<sup>10</sup>, nel corso degli anni ha qualificato la “ludopatia” in diversi modi: come “portato del disturbo di personalità di tipo istrionico”<sup>11</sup> o “narcisistico e antisociale”<sup>12</sup>, come “disturbo del controllo degli impulsi”<sup>13</sup> e, infine, come “disturbo *borderline* della personalità”<sup>14</sup>.

Secondo quanto affermato dal Ministero della Salute «per ludopatia (o gioco d’azzardo patologico) si intende l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse (...)»<sup>15</sup> e tale disturbo è stato catalogato nell’edizione del 2013 del DSM tra le “dipendenze comportamentali”. Queste ultime sono connotate da un impulso incontrollabile e, secondo autori scientifici anche da «un deficit metacognitivo che favorisce, tra l’altro, l’incapacità della persona di orientare i propri comportamenti ad uno scopo, di governarli e di controllare i propri impulsi»<sup>16</sup>.

L’inclusione della “ludopatia” nel DSM, utilizzando il metodo d’analisi dettato dalla sentenza “Raso”, consentirebbe di superare il problema classificatorio (qualitativo), restringendo il campo dell’analisi del giudice alla sola intensità del disturbo (indagine quantitativa) e dell’incidenza causale del gioco d’azzardo patologico sul fatto di reato considerato<sup>17</sup>.

Quest’ultimo aspetto, ad avviso di chi scrive, appare maggiormente problematico ed è stato affrontato in maniera quasi piana dalla più recente pronuncia di legittimità sul punto di cui si dirà oltre.

Il requisito del rapporto causale tra vizio di mente e reato, infatti, non è elemento di struttura dell’imputabilità e non è previsto a livello normativo. Di tale obiezione dà conto la stessa sentenza “Raso”, pur superandola (affermando che non vi è espressa previsione, ma neppure esclusione) e sostenendo la necessità dell’accertamento del nesso eziologico tra disturbo mentale e fatto di reato<sup>18</sup>.

<sup>10</sup> Per una compiuta analisi giurisprudenziale si rinvia al contributo di BIANCHETTI R., *Gioco d’azzardo patologico ed imputabilità*, in *Penale contemporaneo*, fasc. 1/2015 pag. 389 e ss.

<sup>11</sup> Così Trib. Venezia, 4 luglio 2005

<sup>12</sup> Cass. Pen. 12 aprile 2007 n. 14664, (rv 231328)

<sup>13</sup> Trib. Campobasso 22 giugno 2006

<sup>14</sup> Cass. Pen. 20 giugno 2012 n. 24535 in *Cass. pen.* 2013, 6, pag. 2337

<sup>15</sup> Per tale descrizione si veda il sito [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione dedicata ai disturbi psichici.

<sup>16</sup> CANTELMINI T. et al., *Le dipendenze comportamentali*, in *Psicobiettivo* XXIV, n. 2, pagg. 13-28

<sup>17</sup> Tale metodologia di “accertamento” proposta (o forse semplicemente utilizzata) dalle Sezioni Unite ha suscitato non poche polemiche, soprattutto in dottrina, da parte di chi auspicava una netta apertura all’ingresso delle neuroscienze nel processo penale, così da non cristallizzare o categorizzare eccessivamente le differenti sindromi mediante un rinvio al DSM.

<sup>18</sup> In uno stralcio di motivazione, al paragrafo 16, le Sezioni Unite affermano: «Né può ritenersi che a tanto osti il dettato della norma: facendo essa riferimento solo “al momento in cui lo ha commesso”, si intende, con ciò, postulare la necessaria attualità della capacità di intendere e di volere a quel momento, ma non si esclude affatto che quella capacità debba

Il requisito causale, non espressamente previsto dal dettato normativo e costituente l'ultima "parte" di una complessa analisi empirica e normativa sull'imputabilità del reo sembra, tuttavia, fare la parte del leone nella giurisprudenza, consentendo al giudice di superare, con la logica e con le risultanze processuali le acquisizioni scientifiche e peritali.

Come ha affermato acuta dottrina «pertanto, il reato non solo dovrà essere compiuto durante l'estrinsecarsi della patologia inabilitante (e, quindi, nei casi di epilessia, durante una crisi, ma dovrà altresì essere legato da un rapporto di derivazione diretta con la tipologia di reato concretamente realizzata.

Da ciò deriva che solo un numero limitatissimo di vizi mentali (psicosi cronica, sindrome paranoico depressiva acuta) saranno in grado di rendere non imputabile il reo per qualsiasi illecito da questi commesso»<sup>19</sup>.

Se tutto ciò è vero, dunque, restringendo il campo d'analisi alla "ludopatia" occorrerà aver riguardo a quali siano i sintomi più comuni onde comprendere quali tipologie di reati possano considerarsi causalmente connessi a tale disturbo, almeno a livello astratto.

Secondo il DSM il gioco d'azzardo patologico è connotato da 13 sintomi ed occorre la presenza di almeno 5 di essi perché un soggetto possa dirsi "ludopatico"; particolarmente significativi, per la presente analisi, risultano essere: il continuo procacciamento di denaro per giocare, il bisogno di aumentare continuamente la posta in gioco, il c.d. inseguimento delle perdite (bisogno di "rifarsi" delle scommesse perdute), la compromissione di relazioni importanti e/o del lavoro a causa della dipendenza.

Dall'elenco, pur parziale, di cui sopra pare possibile affermare che la tipologia di reati maggiormente satisfattivi per le esigenze di un soggetto ludopatico siano i delitti contro il patrimonio e, pertanto, l'analisi causale deve tenerne debito conto.

## **5. La pronuncia e la causalità negata**

La sentenza resa dalla Corte di Cassazione penale, sezione II, il 13 ottobre 2016, n. 44659 ha ad oggetto una condanna comminata in primo grado e confermata in sede d'appello nei confronti di un soggetto affetto da "ludopatia" e giudicato responsabile di una nutrita serie di truffe<sup>20</sup>.

Il condannato adiva la Suprema Corte per veder annullare le sentenze di merito nella parte in cui non riconoscevano al medesimo la circostanza attenuante del vizio parziale di mente.

La Cassazione, nel respingere il ricorso (ritenuto inammissibile) ripercorre i propri precedenti specifici sul gioco d'azzardo patologico e ne dà una lettura metodologica, richiamando altresì i principi affermati dalla sentenza "Raso".

---

essere, appunto a quel momento, valutata nella sua incidenza psico - soggettiva in riferimento al fatto medesimo, in relazione alle connotazioni motivanti ed eziologiche dello stesso».

<sup>19</sup> AMOROSO G., *Giudizio di imputabilità e neuroscienze*, in *Diritto e Scienza*, 6/2012, cit. pag. 12

<sup>20</sup> Pubblicata in *Diritto & Giustizia*, 2016, 25 ottobre

Nel paragrafo 2 della motivazione viene riportata la massima delle Sezioni Unite del 2005 e, mediante il richiamo di un precedente (Cass. Pen. 25 giugno 2014 n. 52951) la Corte annovera tra i disturbi idonei a costituire infermità mentale anche il “vizio del gioco d’azzardo”.

Tuttavia, la Cassazione richiama un altro precedente (Cass. Pen. 22 maggio 2012 n. 24535) che, pur riconoscendo che la “ludopatia”, connotata da notevole intensità, può definirsi vizio di mente, si occupa specificamente della ricerca del nesso eziologico tra il disturbo ed il reato, negandone la sussistenza.

Anche nel caso più recente, oggi in commento, la Cassazione ritiene corretto il percorso argomentativo operato dai giudici di prime cure e, nel dettaglio, conferma l’insussistenza del nesso di causalità tra ludopatia e truffe facendo particolare leva sul dato cronologico.

Secondo la Corte, infatti, «il vizio del gioco costituiva, nella specie, solo l’antefatto del crimine, commesso non in vista di un’immediata occasione di gioco rispetto alla quale fosse urgente, alla stregua di una spinta psicologica “compulsiva”, il necessario approvvigionamento finanziario, ma per rimediare agli effetti economici già prodotti dal vizio stesso (...) In sostanza emerge dalle decisioni di merito come accertato in fatto che da un lato non tutto il denaro provento delle truffe è stato utilizzato dall’imputato per giocare immediatamente e che, dall’altro, che le azioni delittuose poste in essere sono state realizzate mediante condotte caratterizzate da connotati incompatibili con la spiegazione patologica del movente».

Nel caso deciso, quindi, il nesso di condizionamento è stato escluso tanto perché il gioco d’azzardo non costituiva in via esclusiva la pulsione della condotta delittuosa e, inoltre, perché si sarebbe trattato di fatti di reato che, pur ledendo il patrimonio ed avendo di mira il profitto (quindi astrattamente compatibili dal punto di vista eziologico) in concreto non garantivano un immediata locupletazione impiegabile per giocare d’azzardo.

Secondo la Cassazione, quindi, il metodo d’accertamento del vizio di mente dev’essere condotto tenendo conto innanzitutto della sussistenza (*rectius* della prova dell’esistenza) del disturbo, occorre poi guardare all’intensità dello stesso (verosimilmente mediante ausilio tecnico), valutare se tale vizio abbia condizionato la condotta del soggetto agente ed infine, sondare se proprio quel vizio di mente abbia una correlazione causale con il reato e, per fare ciò, occorre sindacare tanto la situazione personale dell’imputato (ad esempio una pregressa situazione debitoria) quanto le modalità di perpetrazione dell’illecito.

In difetto della presenza dei requisiti di cui sopra il disturbo non rileva ai fini penali, vuoi perché considerato mero motivo, vuoi perché stato emotivo o passionale (su questo la sentenza non si pronuncia).

Orbene le conclusioni della Corte, più che fondate, meritano, ad avviso di chi scrive, una lettura maggiormente critica.

I Giudici di legittimità, infatti, nel proprio percorso argomentativo, non sembrano occuparsi realmente del problema causale, limitandosi ad escludere la sussistenza del nesso.



E' concetto noto che la causalità, quantomeno nelle ipotesi di reato monosoggettivo, si accerti alla stregua degli artt. 40 e 41 c.p., che godrebbero di valenza archetipa. La regola dettata dall'art. 41 comma 1 c.p. afferma la c.d. "equivalenza delle concause" preesistenti, simultanee o sopravvenute, che può essere superata da una "causa efficiente" sopravvenuta, ai sensi del comma 2.

Ora se questa è la regola generale per l'accertamento della causalità (anche "psichica") e se, per stessa ammissione della Corte, i reati erano commessi *anche* per soddisfare il vizio del gioco d'azzardo, allora appare sussistente una concausalità della "ludopatia" nella commissione delle truffe.

Pertanto sarebbe stato necessario, ad avviso di chi scrive, comprende *se* e, conseguentemente, affermare *che* la volontà di ripianare i debiti preesistenti abbia costituito un fattore sopravvenuto idoneo ad interrompere il nesso causale tra infermità e reato al momento del fatto.

Tale conclusione, che pare leggersi tra le righe della sentenza, non viene, tuttavia, esplicitata.

Il punto nodale è che l'indagine causale è particolarmente complessa poiché ha ad oggetto uno stato interiore del soggetto; occorre quindi basarsi su dati oggettivi, affidarsi alle leggi di copertura e financo alle massime d'esperienza<sup>21</sup>.

Nel caso di specie, l'utilizzo del denaro provento del reato per ripianare i debiti non appare, di per sé, sufficiente a comprendere quale fosse l'impulso preponderante per il soggetto agente al momento del fatto, che ben avrebbe potuto essere mosso dall'impulso irrefrenabile del gioco, decidendo solo in seguito d'impiegare diversamente il denaro. Di valenza assai maggiore, a livello causale, gode la modalità delle truffe e la non immediatezza del profitto, fattori logicamente idonei ad escludere che fosse il *solo* vizio del gioco a governare le azioni del reo.

Per altro proprio la summenzionata concausalità, ove non superata dal fattore interruttivo, parrebbe ben attagliarsi alla disciplina del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 c.p., laddove la capacità d'intendere e di volere non è già del tutto esclusa,

---

<sup>21</sup> Di recente sulla causalità psichica si è espressa in maniera chiarissima Cass. Pen., sez IV, 24 marzo 2016, n. 12478 in : «La c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d'indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all'accertamento causale ex post. Le massime di esperienza – al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di "sapere incerto") – possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un'ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell'abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell'affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell'induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l'ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio».

ma grandemente scemata. La pronuncia in commento, dunque, può a buon titolo considerarsi piuttosto rigida e priva di clemenzialismo alcuno, laddove esclude *in nuce* il riconoscimento della sola attenuante.